

## **Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)**

### **art. 1** oggetto e finalità

2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.

### **art. 2** soggetti beneficiari della Carta Famiglia

1. La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge regionale.

2. La richiesta della Carta Famiglia è presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

3. Il soggetto richiedente e i beneficiari di Carta Famiglia devono essere residenti in Regione al momento della richiesta.

4. Nel caso in cui sia intervenuta la separazione o il divorzio dei coniugi, la richiesta di cui al comma 2 è presentata dal genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico del nucleo familiare, così come costituito prima della separazione, e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio.

5. Nel caso di adozione, la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo.

### **art. 3** benefici attivabili

1. I benefici attivabili consistono in:

- a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
- b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
- c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;
- c bis) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare.

### **art. 12** rilascio e validità della Carta Famiglia

1. Per ottenere il rilascio o il rinnovo della Carta Famiglia, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti il numero di figli a carico del nucleo familiare, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e il possesso di attestazione ISEE in corso di validità con i relativi dati.

2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono a rilasciare o rinnovare la Carta Famiglia cui è associato un codice identificativo e da cui risulta il nominativo del titolare e degli altri beneficiari e la fascia di intensità del beneficio di appartenenza.

### **art. 15** revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia

1. Il Comune provvede alla revoca di Carta Famiglia e degli eventuali benefici inclusi, in caso di:

- a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione o in un diverso Comune della Regione;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
- c) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

### **art. 16** cumulabilità

1. La Carta Famiglia è cumulabile con altri interventi erogati per la medesima finalità.

**Dal 1° gennaio 2015**, a seguito dell'entrata in vigore del "nuovo ISEE", D.P.C.M. 159/2013, per le nuove richieste o le richieste di rinnovo di Carta famiglia deve essere utilizzato un ISEE di tipo **ordinario** rilasciato nel 2015. **Le carte in corso di validità** invece **restano tali fino alla scadenza in esse indicata**.

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003**

Si desidera informare che il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l'erogazione dei benefici attivati dalla Regione e dal Comune di Trieste ai sensi del Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia – D.P.Reg. 30/10/2007 n. 0347/Pres.- e riguarda dati personali. Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo ed elaborazione informatica a cura dell'Amministrazione stessa.

Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della determinazione dei benefici.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trieste, mentre responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Servizio Strutture e Interventi per : Disabilità, Casa, Ins. Lavorativo, Accoglienza.

Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196 del 2003.

### **INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90**

Come previsto dall'art. 7 della legge 241/90, con la presente si dà formale comunicazione dell'avvio del procedimento che consente l'accesso ai benefici comunali e regionali previsti dal Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia (D.P.Reg. 30/10/2007 n. 0347/Pres. e successive modifiche).

Responsabile del procedimento è la responsabile di P.O. : Roberta Tuiach.

Gli uffici, siti in via Mazzini 25, piano terra, sono a Sua disposizione per informazioni e per l'eventuale accesso agli atti. Per informazioni rivolgersi al numero verde: 800 884800.

Si informa inoltre che possono essere effettuati controlli sulla veridicità delle Sue dichiarazioni, in esecuzione delle disposizioni vigenti al riguardo.